

PRIVACY 2018 IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

General Data Protection Regulation - GDPR



*All'interno fac-simile di
modulistica*



**Consiglio Nazionale
Geometri Geometri Laureati**





Il *Regolamento (UE) 2016/679* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 *aprile 2016*, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la *direttiva 95/46/CE* (regolamento generale sulla protezione dei dati) prevede un'unica serie di norme direttamente applicabili in tutti gli Stati membri introducendo una completa legislazione in materia di **protezione dei dati personali**, affrontando, in alcuni casi, temi innovativi, e provvedendo a stabilire anche alcuni criteri che da una parte responsabilizzano maggiormente imprese, professionisti ed enti vari rispetto alla necessità di proteggere la riservatezza dei dati personali e, dall'altra, introducono notevoli semplificazioni e sgravi dagli adempimenti per quei soggetti che agiscono in riferimento ai dati personali rispettando le regole.

Il Regolamento Ue non rappresenta l'unica fonte legislativa per regolamentare la protezione dei dati personali: le singole Autorità degli Stati membri dell'Ue – e pertanto anche l'Autorità Garante della Privacy per quanto riguarda l'Italia – avranno la facoltà di intervenire sui contenuti del Codice della Privacy, promulgato dal *Decreto Legislativo n. 196/2003* ed in vigore fino al 25/5/2018:

- abrogando espressamente le disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
- modificando il codice 196/2003 limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
- coordinando le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) 2016/679;
- provvedendo, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito e per le finalità previsti dal regolamento (UE) 2016/679;
- adeguando, nell'ambito delle modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse.

Lo schema di decreto legislativo per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 GDPR è stato approvato dal *Consiglio dei Ministri nella riunione n. 75 del 21 marzo 2018*, e abroga il vigente Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*. Il decreto legislativo dovrà passare l'esame definitivo in Consiglio dei ministri ed essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

IL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

DEFINIZIONI

Il Regolamento Europeo, fornisce all'art. 4, una serie di definizioni fondamentali all'applicazione dello stesso:

«dato personale»:

Il Regolamento definisce **DATO PERSONALE** *“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.*

L'identificazione richiede elementi che descrivano una persona in modo tale da poterla distinguere da qualsiasi altro soggetto e riconoscerla come individuo (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza ecc...).

In casi eccezionali, altri mezzi identificativi possono avere una funzione simile a quelli sopra esposti. Per esempio, nel caso di una persona di rilievo pubblico, può essere sufficiente indicarne la qualifica, come “Presidente del Consiglio”. I dati personali riguardano anche le informazioni sulla vita privata di una persona nonché quelle sulla sua vita professionale o pubblica.

Il Regolamento non trova applicazione nel caso di persona non identificata né identificabile, come accade nel caso di informazioni anonime, anche per finalità statistiche o di ricerca.

Se anche le questioni legate alla vita professionale possono costituire oggetto di protezione dei dati, sembra legittimo chiedersi se la protezione possa essere garantita solo alle persone fisiche e non anche le **persone giuridiche** come società, associazioni ecc.

Il diritto dell'UE in materia di protezione dei dati non contempla, in generale, la tutela delle persone giuridiche rispetto al trattamento dei dati che le riguardano. I legislatori nazionali godono di discrezionalità nel disciplinare tale materia.

DATI PERSONALI:

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

- nome, cognome, età, sesso, luogo e data di nascita
- indirizzo privato, indirizzo di lavoro, numero di telefono, di telefax o di posta elettronica
- posizione rispetto agli obblighi militari
- dati fisici (altezza, peso, ecc.)
- dati idonei a rivelare l'origine nazionale

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

- carte sanitarie
- numero carta di identità, passaporto, patente di guida, numero di posizione previdenziale o assistenziale
- targa automobilistica

Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali

- stato civile, minori, figli, soggetti a carico, consanguinei, altri appartenenti al nucleo familiare
- Istruzione e cultura
- curriculum di studi e accademico
- pubblicazioni: articoli, monografie, relazioni, materiale audio-visivo, ecc.
- titoli di studio

Lavoro

- occupazione attuale e precedente
- informazioni sul reclutamento, sul tirocinio o sulla formazione professionale
- informazioni sulla sospensione o interruzione del rapporto di lavoro o sul passaggio ad altra occupazione
- curriculum vitae o lavorativo, competenze professionali
- dati relativi alle pregresse esperienze professionali
- retribuzioni, assegni, integrazioni salariali e trattenute, beni aziendali in possesso del dipendente
- dati sulla gestione e sulla valutazione delle attività lavorative
- cariche pubbliche rivestite
- dati relativi ad eventuali controversie con precedenti datori di lavoro

Beni, proprietà, possessi

- proprietà, possessi e locazioni; beni e servizi forniti o ottenuti

Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative

- dati contabili, ordini, buoni di spedizione, fatture, articoli, prodotti, servizi, contratti, accordi, transazioni
- identificativi finanziari, redditi, beni patrimoniali, investimenti
- passività, solvibilità, prestiti, mutui, ipoteche
- crediti, indennità, benefici, concessioni, donazioni, sussidi, contributi
- dati assicurativi, dati previdenziali
- dati relativi al comportamento debitorio
- dati relativi all'affidabilità o puntualità nei pagamenti
- dati relativi alla solvibilità economica
- dati relativi all'adempimento di obbligazioni
- dati relativi allo svolgimento di attività economiche e altre informazioni commerciali (es. fatturato, bilanci, aspetti
- economici, finanziari, organizzativi, produttivi, industriali, commerciali, imprenditoriali)
- dati relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti
- dati relativi ad altri provvedimenti o procedimenti giudiziari

«dati biometrici»

Ci sono poi categorie particolari di dati personali, i dati **biometrici**, ovvero *“i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici.”*

Si tratta di dati che permettono di identificare in maniera univoca una persona (Impronte digitali, riconoscimento facciale, scansione dell'iride, struttura del palmo della mano) che e che sono regolamentati per quanto riguarda il loro utilizzo e la loro tutela.

DATI BIOMETRICI:

- Caratteristiche della voce
- Geometria della mano
- Impronte digitali
- Informazioni di tipo comportamentale (andatura, movimento delle labbra, digitazione su tastiera...)
- Riconoscimento dell'iride o retina
- Rilevazione facciale attraverso uno o più elementi
- Combinazione di due o più elementi sopra indicati

«dati genetici»

Vengono definiti DATI GENETICI *“i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione.”*

DATI GENETICI:

- Dati idonei a rilevare patologie descritte nel registro nazionale delle malattie rare e/o in quelli regionali
- Dati idonei a rilevare la gravità o il decorso del quadro clinico delle patologie genetiche
- Dati idonei a identificare malattie ereditarie
- Dati relativi alle malformazioni congenite la cui causa non è nota
- Dati idonei ad accertare maternità o paternità
- Dati relativi a indagini epidemiologiche
- Dati relativi a indagini sulla popolazione
- Dati relativi a trapianti di tessuti od organi o all'impiego di cellule staminali
- Dati relativi alla procreazione
- Dati tratti da studi di relazione tra patrimonio genetico e fattori di rischio

«dati relativi alla salute»

Il Regolamento definisce DATI RELATIVI ALLA SALUTE “*i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.*”

DATI RELATIVI ALLA SALUTE:

- dati idonei a rivelare l'appartenenza a categorie protette
- dati idonei a rivelare l'identità del donatore
- dati idonei a rivelare l'identità del ricevente
- dati idonei a rivelare lo stato di disabilità
- dati idonei a rivelare sieropositività
- dati idonei a rivelare malattie infettive e diffusive
- dati idonei a rivelare malattie mentali
- dati relativi a indagini epidemiologiche
- dati relativi a prescrizioni farmaceutiche e cliniche
- dati relativi ad esiti diagnostici e programmi terapeutici
- dati relativi all'utilizzo di particolari ausili protesici
- dati relativi alla prenotazione di esami clinici e visite specialistiche
- dati idonei a rivelare AIDS conclamato
- dati inerenti a caratteristiche o idoneità psichiche
- dati idonei a rivelare lo stato di gravidanza

«trattamento»:

Viene definito TRATTAMENTO “*qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione*”

La forma con cui i dati personali sono trattati non è rilevante ai fini dell'applicabilità del diritto in materia di protezione dei dati, che si applica con qualsiasi modalità il trattamento venga svolto, **automatizzato** o **digitale, manuale** (archivi manuali, fascicoli cartacei appositamente strutturati ecc), o **misto**.

«limitazione di trattamento»

Viene definita LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO “*il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro*”.

Si tratta di misure che consistono nel “contrassegnare” i dati personali conservati dal titolare il trattamento che, a fronte di una richiesta dell'interessato, si trovi a doverli in qualche modo riconoscere e segregare in modo che non possano più essere utilizzati.

«profilazione»

Viene definita PROFILAZIONE “qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.”

La profilazione è un **trattamento automatizzato con cui si elaborano i dati dell'interessato e si costruisce un suo profilo al fine di analizzare o prevedere determinati aspetti della sua persona** (ad esempio la sua situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali). Il profilo è generalmente utilizzato per motivi commerciali.

Il Gruppo di Lavoro articolo 29 dei Garanti Privacy europei ha pubblicato il 3 ottobre 2017 le Linee Guida in tema di processo decisionale automatizzato e profilazione rispetto alle regole enunciate dal Regolamento europeo 2016/679 – GDPR.

«pseudonimizzazione»:

Quando le informazioni personali vengono pseudonimizzate, gli elementi identificativi sono sostituiti da uno pseudonimo, che si ottiene, per esempio, crittografando gli elementi identificativi contenuti nei dati personali. Il regolamento, definisce, infatti PSEUDONIMIZZAZIONE *“il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.”*

Per chiunque non sia in possesso della chiave di decifratura, i dati pseudonimizzati non possono essere identificabili. Occorre prestare particolare attenzione onde evitare l'uso di chiavi crittografiche da parte di persone non autorizzate.

«archivio»

Viene definito ARCHIVIO *“qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico”.*

«titolare del trattamento»

E' *“la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”.*

La funzione di titolare del trattamento implica quale principale conseguenza **la responsabilità giuridica dell'ottemperanza ai rispettivi obblighi previsti dal diritto in materia di protezione dei dati**. Solo chi può

risponderne, ai sensi di legge, può quindi assumere queste funzioni. Nel settore privato questa responsabilità grava di solito su una persona fisica o giuridica (in caso di Professionisti al titolare dello studio), mentre nel settore pubblico spetta generalmente a un'autorità. Altri soggetti, come gli organismi o gli istituti privi di personalità giuridica, possono essere titolari del trattamento del trattamento solo se ciò è previsto da disposizioni specifiche.

«responsabile del trattamento»

E' "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento".

Le attività affidate a un responsabile del trattamento possono essere limitate a un compito o a un contesto molto specifico o possono essere molto generali, abbracciando molti aspetti.

Il responsabile deve disporre di sufficienti risorse per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative che soddisfino quanto richiesto dal Regolamento. Pertanto, il responsabile deve avere a disposizione risorse sufficienti in termini di personale, economici e quant'altro necessario svolgere i compiti affidati dal titolare. Tuttavia, se si tratta di un trattamento dei dati interno all'organizzazione sarà il titolare del trattamento a dover fornire tali risorse, mentre se il trattamento è affidato all'esterno normalmente le risorse sono autonome del responsabile.

«destinatario»

E' "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento."

«terzo»

E' "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile."

«consenso dell'interessato»

Il regolamento definisce CONSENSO DELL'INTERESSATO "qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento."

«violazione dei dati personali»

“la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”.



IL TRATTAMENTO DEI DATI

I PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali devono essere:

- ❖ trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- ❖ raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- ❖ adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- ❖ esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- ❖ conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- ❖ Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime;

In tutti i casi i dati personali debbono essere trattati in modo tale da garantirne un'adeguata sicurezza compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO E IPOTESI DI ESONERO

Il titolare deve distinguere i casi in cui per eseguire un trattamento è richiesto il previo consenso dell'interessato, da quelli in cui non è necessario acquisirlo.

La richiesta del consenso **deve essere presentata in modo distinto da altre richieste**, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro soprattutto quando si tratta di minori. Quando per un trattamento è necessario il consenso, il titolare deve essere in grado di dimostrare che il consenso è stato effettivamente prestato. **Pertanto, è sempre bene rilasciare l'informativa in forma scritta ed ottenere la sottoscrizione dell'interessato che sia stato identificato correttamente.** Il trattamento è lecito quando:

- 1) l'interessato ha prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- 2) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

- 3) il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale cui è sottoposto il titolare del trattamento;
- 4) il trattamento è necessario per salvaguardare gli interessi vitali dell'interessato o di altra persona fisica;
- 5) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- 6) il trattamento è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare o di terzi, a condizione che non prevalgano interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

IL CONSENSO DEI MINORI A FRONTE DI SERVIZI

Nei casi in cui è richiesto il consenso, il trattamento di dati relativo all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori è lecito se il minore che ha prestato il consenso ha compiuto 16 anni.

In caso di minori di 16 anni: per il minore infrasedicenne deve essere acquisito il consenso di coloro che sono titolari e/o che esercitano la potestà genitoriale ovvero degli eventuali rappresentanti legali o giudiziali. A tal proposito il titolare deve adoperarsi in ogni modo ragionevole alla verifica di detta circostanza, in considerazione delle tecnologie disponibili.

PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI

Sussiste il divieto generale del trattamento dei dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale (dati definiti "sensibili" dal Codice della Privacy.....), dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona oltre che dei dati genetici e biometrici. Sono specifiche eccezioni al divieto, tra le altre, quelle relative alle ipotesi in cui:

a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche;

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale;

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone

DATI SENSIBILI Codice della Privacy D.L. n. 196/2003

- Idonei a rivelare le origini razziali o etniche
- Idonei a rivelare le convinzioni religiose; adesioni ad organizzazioni a carattere religioso
- Idonei a rivelare le convinzioni filosofiche o di altro genere e le adesioni ad organizzazioni a carattere filosofico
- Idonei a rivelare le opinioni politiche
- Idonei a rivelare la adesione a partiti od organizzazioni a carattere politico
- Idonei a rivelare la adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale
- Idonei a rivelare lo stato di salute
- Idonei a rivelare la vita o l'orientamento sessuale

che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

h) il trattamento è necessario per finalità di **medicina preventiva o di medicina del lavoro**, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità;

in questo caso, i dati personali, possono essere trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti;

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica.

DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

Il trattamento dei dati personali, sostanzialmente corrispondenti a quelli che il Codice della Privacy (D.L. n.196/2003) definisce “**giudiziari**”, deve avvenire, alternativamente, sotto il controllo dell'Autorità pubblica ovvero previa autorizzazione proveniente da norme dell'Unione e del singolo Stato membro che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

DATI GIUDIZIARI **Codice della Privacy D.L. n. 196/2003**

- Dati relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti
- Dati relativi a provvedimenti o procedimenti giudiziari
- Dati relativi a provvedimenti o procedimenti sanzionatori, disciplinari, amministrativi o contabili

TRATTAMENTO CHE NON RICHIEDE L'IDENTIFICAZIONE

Se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali non richiedono o non richiedono più l'identificazione dell'interessato, il titolare del trattamento non è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare il regolamento.



I DIRITTI DELL'INTERESSATO

TRASPARENZA DEI TRATTAMENTI

Il titolare del trattamento è tenuto ad adottare misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni e comunicazioni relative ai trattamenti gestiti dalla propria organizzazione, in forma **concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro**. Le informazioni devono essere fornite in forma scritta o con altri mezzi, quali quelli elettronici.

Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato. Il titolare è tenuto ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato e, in particolare, a fornire un riscontro alla richiesta del medesimo senza ingiustificato ritardo e comunque **entro un mese dal ricevimento della medesima** (prorogabile di due mesi ove necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste).

CARATTERI DELL'INFORMATIVA

L'INFORMATIVA costituisce l'adempimento basilare per qualsiasi titolare del trattamento. La sua predisposizione richiede una buona capacità di analisi dei flussi dei trattamenti.

L'informativa richiesta dal Regolamento europeo è **più ricca di informazioni di quella attuale e la sua corretta redazione è operazione fondamentale**: il titolare del trattamento deve indicare il periodo di conservazione dei dati personali, ovvero i criteri utilizzati per determinare tale periodo: per esempio è criterio di riferimento che soddisfa il requisito la durata del procedimento nel quale il professionista tecnico svolge la funzione di CTU o di CTP. Il linguaggio dell'informativa deve essere semplice e chiaro.

Si distinguono le due fattispecie in cui la comunicazione delle informazioni è riconducibile alla raccolta dei dati presso l'interessato ovvero presso un soggetto diverso.

Il Regolamento, chiarisce i diritti che spettano all'interessato. Si tratta del **diritto di accesso**, del **diritto di rettifica**, del **diritto alla cancellazione** (diritto all'oblio), **diritto di limitazione del trattamento**, **diritto alla portabilità dei dati**, **diritto di opposizione al trattamento**, con gli eventuali connessi obblighi di notifica e comunicazione gravanti sul titolare del trattamento.

Articolo 15

Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16

Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 2.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18

Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 4.5.2016 L 119/44 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT

3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19

Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 20

Diritto alla portabilità dei dati

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Articolo 21

Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.



TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

I PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

E' riconosciuto il diritto dell'interessato a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei dati che produca effetti giuridici che lo riguardano o che comunque incida significativamente sulla sua persona (l'ipotesi più rilevante è quella riconducibile alla cd. profilazione (come definita dall'art. 4.1, n. 4).

Detto divieto non si applica ove la decisione si basi sul consenso esplicito dell'interessato, sia necessaria per l'esecuzione di un contratto con l'interessato, ovvero sia autorizzata dal diritto dell'Unione o del singolo Stato membro.

MISURE DI SICUREZZA

Il titolare del trattamento deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, **ed essere in grado di dimostrare**, la conformità del trattamento al Regolamento, tenendo **conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento**, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Le dette misure debbono essere periodicamente riesaminate e aggiornate. La scelta e la valutazione dell'idoneità delle misure di sicurezza è rimessa al titolare.

PROTEZIONE FIN DALLA PROGETTAZIONE

Tenendo conto delle specifiche caratteristiche del trattamento e dei connessi profili di rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, all'atto del trattamento, o meglio prima dell'inizio del trattamento, ovvero ancora al momento di determinare i mezzi del medesimo, **il titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate, in modo da attuare efficacemente i principi di protezione dei dati e da garantire nel trattamento i requisiti del Regolamento e la tutela dei diritti degli interessati.**

PROTEZIONE PER IMPOSTAZIONE PREDEFINITA

Il titolare del trattamento attua misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ciascuna finalità del trattamento. Obbligo che vale per la quantità dei dati raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità ai dati stessi.

CONTITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO

Nel caso in cui due o più titolari operano come contitolari del trattamento (determinando congiuntamente finalità e mezzi del medesimo), concordano in modo trasparente, mediante un contratto, la ripartizione delle responsabilità del trattamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti degli interessati e ai connessi obblighi informativi. Il contenuto essenziale dell'accordo deve essere messo a disposizione degli interessati.

Si tratta di disposizione particolarmente rilevante in caso di assunzione congiunta di incarico professionale, ovvero in ipotesi di incarico assunto da studio professionale associato o da società di professionisti.

IL RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE

Laddove si applichi l'art. 3.2 (trattamento di dati personali relativi ad interessati che si trovano nell'Unione da parte di titolare/responsabile non stabilito nell'UE), il titolare/responsabile designa per iscritto un proprio rappresentante nell'Unione. Il rappresentante è l'indefettibile interlocutore della competente autorità di controllo e degli interessati, per tutte le questioni riguardanti il trattamento.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il titolare può nominare un responsabile che effettui il trattamento per suo conto. Il titolare ha la responsabilità di scegliere per tale incarico un soggetto/organismo che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto le prescritte misure tecniche e organizzative adeguate.

Il Regolamento stabilisce un numero cospicuo di requisiti minimi di contenuto del contratto tra titolare e responsabile del trattamento.

OBBLIGO DI ISTRUZIONE DA PARTE DEL TITOLARE

Il titolare del trattamento deve previamente istruire tutti coloro che siano autorizzati ad accedere ai dati personali, compreso il responsabile del trattamento.

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

E' adempimento obbligatorio per il titolare del trattamento **con almeno 250 dipendenti** o che, anche al di sotto di tale soglia dimensionale, effettui un trattamento che possa presentare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati che non sia occasionale o che includa dati sensibili, genetici, biometrici, giudiziari. Cuore del documento è una mappa dettagliata di tutti i trattamenti effettuati dall'organizzazione del titolare.

OBBLIGO DI COOPERAZIONE CON L'AUTORITÀ DI CONTROLLO

Il titolare è tenuto a cooperare con l'autorità di controllo, quando quella gliene faccia richiesta.

NOTIFICAZIONE DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI

Rientra tra gli obblighi del titolare anche la notifica all'autorità di controllo (Garante) senza ingiustificato ritardo - e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza -, di ogni violazione della sicurezza dei dati personali che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

COMUNICAZIONE DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI ALL'INTERESSATO

Quando la violazione della sicurezza dei dati presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, **il titolare deve darne notizia all'interessato senza ingiustificato ritardo**. La norma fissa i requisiti di contenuto della comunicazione, che deve essere redatta con un linguaggio semplice e chiaro. Altresì la norma individua i casi in cui la detta comunicazione non è richiesta: **in sintesi la comunicazione non è richiesta se il titolare ha adottato misure tali da scongiurare il rischio o quando la comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati**.

REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DATI E CONSULTAZIONE DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO

Si tratta di un ulteriore adempimento che grava sul titolare che debba iniziare un trattamento molto rischioso per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Ciò si può verificare, in particolare, quando sia implicato l'uso di nuove tecnologie, ovvero in considerazione di altre caratteristiche (natura, oggetto, contesto, finalità) del trattamento. Quando la valutazione di impatto indichi che il trattamento presenta un rischio elevato, prima di procedere al trattamento il titolare è tenuto a consultare l'autorità di controllo.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) o DATA PROTECTION OFFICER

La nomina del DPO (*Data protection officer*) è adempimento obbligatorio quando il titolare del trattamento:

- a) è autorità/organismo pubblico** (eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali);
- b) effettua trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;**
- c) effettua come attività principali trattamenti su larga scala di dati sensibili, genetici, biometrici, giudiziari.**

Il DPO ha compiti di informazione, formazione, consulenza e sorveglianza dell'adempimento della disciplina "privacy". È anche l'interlocutore dell'autorità di controllo.

Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 del Regolamento.

Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.

In questo contesto normativo è fondamentale chiarire la natura giuridica dei **Collegi e Ordini professionali**. La difficoltà di discernere il destinatario dell'obbligo è accentuata dalla non perfetta sovrapponibilità tra il lessico del legislatore europeo e quello italiano (autorità/organismo pubblico rispetto a ente pubblico) .

Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento **pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica al Garante**.

I soggetti obbligati alla nomina del DPO, dovranno trasmettere al Garante, apposita comunicazione entro il 25 maggio 2018.

Il modulo andrà compilato online attraverso il sito del Garante (www.garanteprivacy.it) – Oppure [cliccando qui](#)

Una volta inserite tutte le informazioni, si riceverà una mail con allegato un file. Quest'ultimo dovrà essere sottoscritto con firma digitale qualificata e spedito entro 48 ore dalla ricezione.

Chi ha effettuato la comunicazione riceverà il numero di protocollo della pratica. Anche il titolare (o il responsabile del trattamento) e il Dpo saranno informati dell'esito dell'operazione attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella comunicazione al Garante.

In materia, va ricordato che la **mancata nomina del responsabile della protezione dei dati e anche la mancata comunicazione al Garante espongono le imprese tenute alla nomina e gli enti pubblici alle sanzioni amministrative** previste dall'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento 2016/679.

In particolare, la violazione della disposizione di riferimento (art. 37) è compresa tra quelle punite con sanzioni amministrative pecuniarie **fino a 10 milioni di euro**, o per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

CODICI DI CONDOTTA/SISTEMI DI CERTIFICAZIONE

Si tratta di adempimenti volontari del titolare mediante i quali può implementare importanti misure di sicurezza dei trattamenti e dimostrare la conformità delle attività di trattamento ai requisiti stabiliti dal Regolamento. **Si consiglia la tenuta di un Codice di condotta, aggiornando il Documento programmatico sulla sicurezza già reso obbligatorio dal Testo Unico Sulla Privacy.**

TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI TERZI

Il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale deve essere effettuato nel rispetto di specifiche condizioni affinché non sia pregiudicato il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal Regolamento.

RISARCIMENTO DEL DANNO

Il titolare è tenuto a risarcire il danno materiale o immateriale cagionato da una violazione del Regolamento. Egli è esonerato da tale responsabilità soltanto se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.



COME REDIGERE L'INFORMATIVA

L'INFORMATIVA

Quando scatta l'obbligo di rendere l'informativa:

L'informativa è resa obbligatoriamente prima o al più tardi al momento di dare avvio alla raccolta per il trattamento di dati personali. Non vi è obbligo di informativa quando:

- 1) **il trattamento riguarda dati che non sono personali;**
- 2) **quando il trattamento riguarda i dati di enti / persone giuridiche:** la normativa a protezione dei dati personali non concerne le informazioni relative a soggetti diversi dalle persone fisiche.

Chi non deve prestare l'informativa:

Non è tenuta a prestare l'informativa la persona fisica che effettui il trattamento dei dati per attività a **carattere esclusivamente personale e domestico**.

Quale obbligo se l'interessato dispone già delle informazioni:

Non vi è obbligo di rendere l'informativa. Si consiglia comunque di verificare se le finalità del trattamento sono simili.

RACCOMANDAZIONI DEL GARANTE

*Il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se ha tutte le caratteristiche sopra individuate. **In caso contrario, è opportuno adoperarsi prima di tale data per raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto prescrive il regolamento, se si vuole continuare a fare ricorso a tale base giuridica.***

In particolare, occorre verificare che la richiesta di consenso sia chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all'interessato (art. 7.2), per esempio all'interno di modulistica. Prestare attenzione alla formula utilizzata per chiedere il consenso: deve essere comprensibile, semplice, chiara. I soggetti pubblici non devono, di regola, chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali.

Cosa bisogna fare quando la raccolta dei dati avviene presso un terzo:

Nel caso di raccolta dei dati presso il terzo, l'informativa è data all'interessato:

- a) **entro un termine ragionevole e comunque entro 1 mese;**

b) **quando è prevista la comunicazione dei dati non oltre la prima comunicazione all'interessato o ad altro destinatario.**

L'informativa deve essere completa dei contenuti prescritti in via generale, con le seguenti integrazioni:

- 1) l'indicazione delle categorie dei dati personali oggetto del trattamento;
- 2) l'indicazione della fonte da cui hanno origine i dati personali (che può essere anche fonte accessibile al pubblico).

In caso di raccolta dei dati presso terzi quali sono gli obblighi di informativa che gravano sul titolare?

il titolare non è tenuto a informare l'interessato, quando:

- l'interessato dispone già delle informazioni;
- il trattamento è da eseguire in base ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero in base ad una norma comunitaria o dello Stato membro cui il titolare è soggetto;
- comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato;
- i dati sono da trattare ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive ovvero per far valere/difendere un diritto in sede giudiziaria;
- i dati personali debbano rimanere riservati per obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri

Requisiti di forma:

L'informativa deve essere resa in forma:

- concisa
- trasparente
- intelligibile
- facilmente accessibile
- con un linguaggio semplice e chiaro

L'informativa deve essere resa per iscritto o con altri mezzi (anche elettronici, come per es., la posta elettronica, meglio se certificata). Ove richiesto dall'interessato, l'informativa è da rendere oralmente (purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato).

Non è essenziale la forma scritta ma, evidentemente, è caldamente consigliata per avere la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo.

Finalità del trattamento:

È fondamentale che a ciascuna finalità del trattamento siano correlate tutte le informazioni imposte dall'art. 13. Quindi nel caso di finalità plurime è come se, si redigessero altrettante informative in un unico contesto

documentale; l'interessato deve essere messo in condizione di scegliere liberamente, per es., di prestare il consenso al primo trattamento e non al secondo (libertà del consenso).

Modalità del trattamento:

Il Testo Unico sulla Privacy richiede una descrizione sintetica delle cautele e misure di sicurezza adottate al fine di eseguire il trattamento nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati.

Nel GDPR l'informativa non si estende a dette misure.

Base giuridica (fonte) del trattamento:

Per base giuridica del trattamento si può intendere la fonte/origine/giustificazione del trattamento, può individuarsi:

- in una norma di legge;
- nell'adempimento di un contratto;
- nella soddisfazione di una richiesta dell'interessato.

Obbligo dell'interessato di fornire i dati (conferimento):

L'informativa deve precisare se l'interessato possa o meno rifiutare di fornire i dati e quali siano le conseguenze dell'eventuale rifiuto. Il conferimento dei dati può essere dovuto:

- ad un obbligo di legge
- ad un obbligo contrattuale
- ad una richiesta dell'interessato

Conseguenze del rifiuto dell'interessato a fornire i dati:

Questa informazione consegue logicamente al contenuto di quella di cui al precedente punto. Ciò comporta la distinzione tra i casi in cui, essendo implicato/a:

- un obbligo di legge, il rifiuto di fornire i dati impedisca l'assolvimento dell'obbligo ed esponga eventualmente l'interessato anche a sanzioni contemplate dall'ordinamento giuridico
- un obbligo contrattuale, il rifiuto di fornire i dati precluda l'esecuzione del contratto ed esponga l'interessato ad una eventuale responsabilità per inadempimento contrattuale
- una richiesta dell'interessato, questi semplicemente non riceva la prestazione richiesta

Destinatari dei dati raccolti:

L'informativa deve essere resa in modo tale da prefigurare a priori il flusso delle informazioni dal titolare verso l'esterno. Si deve prestare cura a che:

- deve trattarsi di un flusso informativo coerente con la finalità del trattamento;

- ad ogni finalità del trattamento si associa un elenco di soggetti a cui i dati dovranno/potranno essere comunicati.

Al fine di rendere l'informativa impermeabile alle variazioni contingenti, si consiglia di individuare i destinatari con riferimento all'appartenenza ad una categoria (per esempio: giudici, cancellieri, CTU etc)

Oltre alla comunicazione di dati a terzi, l'interessato deve altresì essere informato dell'eventuale diffusione di detti dati, ove prevista e coerente con le finalità del trattamento (la diffusione non potrà mai concernere dati idonei a rivelare lo stato di salute).

Periodo di conservazione dei dati:

Si tratta di una informazione non sempre agevole da rendere. Implica un'ottima conoscenza dell'organizzazione del titolare, che deve preventivamente definire il tempo di conservazione dei dati, ovviamente, in relazione alla finalità del trattamento. **È evidente che un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto meno essere preceduto da una nuova informativa ed essere sottoposto, ove richiesto, al consenso dell'interessato.**

Se l'indicazione di tale periodo non è possibile, si debbono perlomeno esplicitare i criteri per determinarlo. A tale proposito si consiglia di determinare il periodo della conservazione per *relationem*, ossia con riferimento a criteri esterni quali, a mero titolo di esempio, la durata del processo nel quale il professionista svolge l'incarico di CTP (su incarico dell'interessato).

Informativa sui diritti dell'interessato.

L'interessato deve essere informato circa i seguenti suoi diritti:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati;
- di revocare il consenso;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

Profilazione

Il titolare è tenuto a informare l'interessato dell'eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, ivi inclusa la profilazione, intesa dal GDPR come qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento

professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.

Individuazione del titolare del trattamento

Il **GDPR** impone la esplicitazione:

- dell'identità del titolare (nome e cognome /ragione sociale/denominazione, domicilio/sede, ecc.);
- dei dati di contatto (telefono, e mail, ecc.).

Se è nominato un DPO, responsabile per la protezione dei dati, l'informativa deve contenere in tal caso anche i dati di contatto del detto responsabile.

SEGUE FAC SIMILE DI INFORMATIVA:

**INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL'ART.13 D.LGS 196/2003 E DEGLI ARTT. 6,9 E DA 12 E 23 DEL GDPR UE 2016/679**

LOGO E INTESTAZIONE DELLO STUDIO

Prima di fornirci i Suoi dati personali La preghiamo di leggere la presente informativa. Per dati personali si intendono ai sensi della presente informativa:

- quelli che Le richiediamo col presente modulo e che potremo richiederLe in futuro;
- quelli che avremo occasione di richiederLe nell'espletamento dell'incarico professionale;
- quelli spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è obbligo da parte Sua di fornirli.

DATI PERSONALI RACCOLTI:

Cognome, nome e luogo di Nascita _____
Codice Fiscale e/o Partita Iva _____
Indirizzo e numero civico di Residenza _____
Numero di telefono, Fax, E.mail _____

Saranno inoltre trattati tutti i dati personali indispensabili al soddisfacimento dei rapporti intercorrenti tra le parti.

Tutte le operazioni di trattamento sui dati personali (registrati su supporti informatici, archiviazione e moduli cartacei, conservazione e backup, consultazione) saranno effettuate nei limiti delle finalità e modalità di seguito indicate e organizzati secondo le regole dello Studio.

Fonte dei dati personali:

Saranno inoltre trattati i dati provenienti da Comuni e Gestori.
Dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati.

OPERAZIONI DEL TRATTAMENTO:

Tutte le operazioni di trattamento sui dati personali (archiviazione, conservazione, consultazione, organizzazione) saranno effettuate nei limiti della finalità sotto riportata

FINALITÀ:

I dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di svolgere la nostra attività professionale nei Suoi confronti. Il conferimento dei dati è facoltativo. La informiamo che l'eventuale Suo rifiuto di conferire dati personali pertinenti comporta l'impossibilità di erogare i servizi professionali.

DESTINATARI DEI DATI:

I dati potranno essere:

- comunicati e diffusi nell'espletamento del servizio professionale da Lei richiesto;
- comunicati e diffusi a soggetti esterni che operano in ausilio e per conto dello studio;
- messi a disposizione del personale dello studio che frequenta, che collabora o che dovesse sostituire il titolare in caso di sua assenza.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:

Il trattamento dei dati personali avverrà per tutta la durata dell'incarico e comunque fino all'estinzione degli obblighi stabiliti tra le parti.

DIRITTI DELL'INTERESSATO:

L'interessato potrà esercitare i seguenti diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679:

Art. 15 (diritto di accesso)

Lei potrà ottenere conferma del trattamento dei suoi dati personali, l'accesso agli stessi e a tutte e informazioni contenute nella presente informativa; in particolare il titolare del trattamento dei suoi dati personali Le fornirà copia dei dati personali oggetto di trattamento dietro sua richiesta.

Art. 16 (diritto di Rettifica)

Lei potrà ottenere la rettifica dei dati personali completi, anche fornendo una dichiarazione integrativa

Art. 17 (diritto alla cancellazione)

Lei potrà ottenere la cancellazione dei suoi dati personali senza ingiustificato ritardo se i dati non sono più necessari rispetto alle finalità, sono stati trattati illecitamente, per un obbligo legale, se lei ha revocato il consenso o si oppone al trattamento.

Art.18 (Diritto di limitazione al trattamento)

Lei ha diritto ad ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- a) se contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- b) se il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari a Lei interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d) Lei si è opposto al trattamento, in attesa di verificare in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto ai suoi.

Art.20 (Diritto alla portabilità dei dati)

Lei ha diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati

ART. 21 (diritto di opposizione)

Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento, quindi il titolare del trattamento si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati, salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle sue libertà, oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing, Lei ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora i dati personali siano trattati ai fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, Lei, per motivi connessi alla sua situazione particolare ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO:

L'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante competente

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Le segnaliamo che il **Titolare del trattamento** è (Nome e cognome /ragione sociale/denominazione, domicilio/sede)

Telefono _____

E.mail _____

Consenso al trattamento dei dati personali

Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell'ambito delle finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge.

_____ data

_____ firma



COME CONSERVARE DOCUMENTI E DATI PERSONALI

Quando trattiamo i dati personali di clienti, dobbiamo fare attenzione a come conserviamo e proteggiamo le loro informazioni.

L'archivio costituisce la raccolta sistematica di documentazione avente diversa natura (archivio clienti, fatture emesse, fatture di spesa, atti, preventivi, scritture, fogli di progetto ecc..) che viene conservata nel normale espletamento dell'attività lavorativa. Può essere informatico o digitale, ma anche cartaceo.

ARCHIVI DIGITALI:

Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se vengono adottati, le seguenti misure minime:

- **autenticazione informatica (PASSWORD);**
- **adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione** (custodite dal Titolare del trattamento e rinnovate periodicamente);
- **utilizzo di un sistema di autorizzazione;**
- **aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;**
- protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici **mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza annuale** (antivirus). **In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.**
- **adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi (Backup) ;**
- **adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.**

ARCHIVI CARTACEI:

Il Titolare del Trattamento è responsabile anche degli archivi cartacei che devono essere conservati in modo sicuro. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate le seguenti misure minime:

- **aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;**
- **previsione di procedure per un'adeguata custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;**
- **previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.**

NATURA GIURIDICA DEI COLLEGI E DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

PRIVACY E TENUTA DEGLI ALBI

Ai fini che ci occupano, per verificare **quale sia il rapporto tra diritto alla protezione dei dati personali e potere/dovere dei Collegi ed Ordini Professionali di divulgare dati relativi ai propri iscritti, eventualmente riferiti alle sanzioni irrogate dai competenti Organi di disciplina**, occorre preliminarmente stabilire se il Collegio dei geometri possa essere qualificato come **ente pubblico**.

Ciò che in particolare rileva sotto due aspetti rilevanti a proposito dei rapporti con le norme interne e comunitarie finalizzate alla protezione dei dati personali:

- 1) se il Collegio possa o meno essere considerato un organismo pubblico e, dunque, se in capo allo stesso sussistano gli obblighi previsti per tali soggetti (es. Capo IV art. 37/39 GDPR);
- 2) Se le norme interne e comunitarie stabiliscano limitazioni nell'attività di doverosa tenuta e pubblicazione degli Albi, con conseguente diffusione dei dati in essi necessariamente contenuti.

A tal riguardo, è possibile definire i Collegi professionali come **centri di potere amministrativo ai quali lo Stato attribuisce la possibilità di perseguire, secondo determinazioni autonome ma non per questo esenti da controlli, obiettivi di interesse generale a cui riconosciuta particolare rilevanza**. Orbene, il legislatore ha disciplinato una serie di funzioni pubblicistiche relative all'esercizio delle professioni, non ha però creato, per la cura dei relativi interessi, adeguate organizzazioni pubbliche, ricorrendo alle preesistenti organizzazioni professionali private, fondati sulla base associativa costituita dagli appartenenti a ciascuna delle professioni.

Da qui deriva il carattere ambiguo degli Ordini o Collegi professionali, espresso nella loro definizione di enti pubblici associativi o, secondo altra definizione, di enti ausiliari dello Stato.

Se da un lato gli Ordini sono riconosciuti dal legislatore come veri e propri enti pubblici, in quanto idonei ad adottare atti incidenti sulla sfera giuridica altrui, **dall'altro essi continuano ad essere conformati come enti esponenziali di ciascuna delle categorie professionali interessate**, e quindi come organizzazioni proprie di determinati appartenenti all'ordinamento giuridico generale.

Ai nostri fini, giova accertare se le discipline dettate dal legislatore, con riferimento alle amministrazioni pubbliche, siano applicabili agli Ordini professionali, o se il loro carattere di organizzazioni settoriali ed esponenziali di interessi collettivi, invece, è diretto a preservarne l'autonomia interna.

La Giurisprudenza più attenta ritiene opportuno effettuare una valutazione caso per caso, facendo prevalere i profili privatistici ovvero quelli pubblicistici a seconda della *ratio* della normativa da applicare.

Sulla base del descritto criterio discrezionale il Collegio dei Geometri deve essere considerato come ente pubblico in relazione alla disciplina della protezione dei dati personali, sia di fonte interna che di fonte comunitaria.

Nel concreto, quindi, la protezione dei dati degli iscritti all'albo deve essere temperata con le funzioni pubbliche a certi fini riconosciute ai Collegi dall'ordinamento poste a protezione di interessi generali e, dunque, come tali, sotto certi aspetti da considerarsi prevalenti sui diritti e le libertà dei singoli.

In quest'ottica, il Garante della Privacy, in plurime occasioni ha potuto affermare, nell'ambito di pareri ovvero di pronunce a definizione di ricorsi, il principio generale giusto il quale *"Gli albi dei liberi professionisti sono ispirati per loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti all'albo, pubblicità che, in linea di principio, riguarda anche i provvedimenti che implicano modifiche allo status di iscritto all'albo quale quello di sospensione dall'esercizio della professione"*.

Il **R.d. 11 febbraio 1929 n. 274**, recante il *"regolamento per la professione di geometra"* individua, all'art. 8 i soggetti cui devono essere comunicati l'albo ed i provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione: cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali della circoscrizione cui l'albo si riferisce; pubblici ministeri presso le medesime autorità giudiziarie; camere di commercio e segreteria del consiglio nazionale dei geometri. Non è prevista, invece, la comunicazione in favore di altri soggetti, né la diffusione.

Conseguentemente l'autorità di garanzia ha affermato che *".....tale r.d., in analogia ad altri albi relativi a liberi professionisti, pur non disciplinando espressamente né le forme di consultazione dell'albo presso l'Ordine, né l'invio di copie ad altri soggetti pubblici o privati, rende già possibile una diffusa conoscibilità dell'albo presso le amministrazioni destinatarie"*.

Ed ancora, *"...pur non essendo configurabile un dovere del Collegio di dare comunicazione dei provvedimenti di sospensione a soggetti diversi da quelli indicati nel citato art. 8, è però possibile comunicare i medesimi provvedimenti ad altri soggetti pubblici, sempreché ciò risulti necessario per svolgere precise funzioni istituzionali di almeno una delle amministrazioni interessate (Collegio o ente ricevente). Ciò in ragione del combinato disposto dell'art. 8 e dell'art. 27, comma 2, della legge n. 675, che permette ad un soggetto pubblico di comunicare dati ad altre amministrazioni pubbliche anche quando manchi una previsione di legge o di regolamento che lo autorizzi, sempreché la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle predette funzioni e si effettui una comunicazione al Garante"*.

Diversamente, *"..non è, invece, possibile diffondere i medesimi dati a soggetti privati in assenza di una precisa previsione normativa (art. 27, comma 3, legge n. 675) quale è, però, quella che garantisce l'accesso ai documenti amministrativi ai soggetti titolari di un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art. 22 legge n. 241/1990)"*.

D.lgs. N. 1966/2003 – Codice della Privacy

Titolo IV

Trattamenti in ambito pubblico

Capo II

Registri pubblici e albi professionali

Art. 61

Utilizzazione di dati pubblici

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, **possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi**, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, **anche mediante reti di comunicazione elettronica**. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2, con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale.
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.

Pur essendo intervenute in questi mesi delle precisazioni ed istruzioni da parte del Garante, nonché alcune Linee Guida sull'applicazione della nuova normativa da parte di una apposita Commissione costituita a livello comunitario (Gruppo "Articolo 29"), molti profili applicativi delle nuove disposizioni restano ancora estremamente dubbiosi. Peraltro è ancora in itinere il decreto legislativo che, in attuazione della legge delega n. 163/2017, coordina le norme europee con il Codice della Privacy attualmente in vigore in Italia.

Ciò nonostante non sono previste proroghe all'entrata in vigore del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali che sarà immediatamente vincolante e direttamente applicabile dal 25 maggio 2018.

ALLEGATI:

- **REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)**
- **Schema di Decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ce (regolamento generale sulla protezione dei dati)**
- **Provvedimenti del Garante n. 121 del 22 febbraio 2018 - Monitoraggio e vigilanza sulla corretta applicazione del Regolamento**
- **Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero**